



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.2031/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari I, II, III, IV, VI, VII e VIII

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Conferimento delle funzioni amministrative"
(Reg.Gen.n.339)**

Ad iniziativa del Consigliere Pietro Ciarlo.
Depositata il 6 marzo 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare per l'esame;
II, III, IV, VI, VII e VIII Commissioni Consiliari per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **18 MAR. 2008**

IL PRESIDENTE
Allume



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Conferimento delle funzioni amministrative”

Ad iniziativa del Consigliere Pietro Ciarlo

Ruolo Generale n.339



Consiglio Regionale della Campania

P.d.L. “Conferimento delle funzioni amministrative”

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto	Pag. 1
Articolo 2 Programmazione	Pag. 2
Articolo 3 Direttive regionali	Pag. 3
Articolo 4 Decentramento in via amministrativa	Pag. 4
Articolo 5 Attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative	Pag. 5
Articolo 6 Poteri sostitutivi	Pag. 6
Articolo 7 Trasferimento del personale	Pag. 7
Articolo 8 Trasferimento di beni	Pag. 8
Articolo 9 Trasferimento delle risorse finanziarie	Pag. 9
Articolo 10 Modalità dei trasferimenti	Pag. 10



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO II **Attività produttive**

Capo I **Agricoltura**

Articolo 11
Funzioni delle province Pag. 11

Articolo 12
Funzioni dei comuni Pag. 12

Capo II **Industria**

Articolo 13
Oggetto Pag. 13

Articolo 14
Funzioni delle province Pag. 14

Articolo 15
Funzioni dei comuni Pag. 15

Capo III **Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia**

Articolo 16
Funzioni delle province Pag. 16

Articolo 17
Funzioni dei comuni Pag. 17



Consiglio Regionale della Campania

Capo IV Fiere e Mercati

Articolo 18
Funzioni delle province Pag. 18

Articolo 19
Funzioni dei comuni Pag. 19

Capo V Artigianato

Articolo 20
Funzioni delle province Pag. 20

Articolo 21
Funzioni dei comuni Pag. 21

Capo VI Turismo

Articolo 22
Oggetto Pag. 22

Articolo 23
Funzioni delle province Pag. 23

Articolo 24
Funzioni dei comuni Pag. 24

TITOLO III Protezione della natura e dell'ambiente, inquinamenti

Capo I Protezione della natura e dell'ambiente

Articolo 25
Funzioni delle province Pag. 25



Consiglio Regionale della Campania

Capo II

Inquinamento atmosferico

Articolo 26

Funzioni delle province

Pag. 26

Articolo 27

Funzioni dei comuni

Pag. 27

Capo III

Inquinamento acustico

Articolo 28

Funzioni delle province

Pag. 28

Articolo 29

Funzioni dei comuni

Pag. 29

Capo IV

Inquinamento elettromagnetico

Articolo 30

Funzioni delle province

Pag. 30

Articolo 31

Funzioni dei comuni

Pag. 31

Capo V

Attività a rischio di incidente rilevante

Articolo 32

Funzioni delle province

Pag. 32

Articolo 33

Funzioni dei comuni

Pag. 33



Consiglio Regionale della Campania

Capo VI
Parchi, riserve naturali e protezione della flora e della fauna

Articolo 34
Funzioni delle province

Pag. 34

TITOLO IV
Norme transitorie e finali

Capo I
Norme transitorie e finali

Articolo 35
Norma transitoria

Pag. 35



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Tra le priorità per il PD in Consiglio Regionale vi è l'approvazione della legge sul conferimento delle funzioni a Comuni e Province.

La proposta attualmente all'esame dell'Assemblea va, però, aggiornata in senso più favorevole agli enti locali.

Alla luce dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e leale collaborazione, la legge regionale deve costruire i meccanismi che, nel pieno rispetto dell'autonomia costituzionale di Province e Comuni, consentano la messa in opera di quella flessibilità connaturata al nuovo modello autonomistico.

Non è più attuale un disegno di legge di decentramento delle funzioni basato su geometrie fisse, teso cioè a cristallizzare la dislocazione delle funzioni medesime nelle numerose materie di competenza legislativa della Regione.

La valorizzazione dell'autonomia locale e territoriale cui indiscutibilmente tende l'intera la riforma costituzionale realizzata negli anni 1999-2001, impone il ripudio di soluzioni legislative che non tengano conto della effettiva dimensione (differenziazione) e capacità (adeguatezza) dei diversi enti locali. Così, in effetti, si mortificherebbero



Consiglio Regionale della Campania

le capacità di governo del territorio sia delle Province e dei Comuni più attrezzati quanto a risorse e competenze, sia di quegli enti locali che, per struttura dimensionale e organizzativa o per qualunque altro motivo, non potrebbero reggere il peso di una massa di funzioni per essi sovradimensionata.

L'esigenza che si avverte, insomma, porta a considerare prevalente – nell'ottica di un decentramento coerente con i principi costituzionali che lo governano – anche e soprattutto la definizione legislativa di meccanismi di funzionamento del sistema decentrato. In particolare occorre la costruzione con legge di percorsi procedurali che consentano di attivare sia un'attrazione in sussidiarietà delle funzioni, fondata sull'art. 118 Cost., sia una implementazione sul piano sublegislativo del decentramento. Il tutto garantendo la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali concernenti il sistema decentrato. In questa prospettiva viene valorizzato il ruolo di quello che la Costituzione (art. 123. co. 4) indica come il principale organo di raccordo tra Regioni ed Enti locali: il Consiglio delle autonomie locali. Si anticipano così alcuni esiti del processo statutario – oramai in fase avanzata –, all'interno del quale sembra matura la configurazione di questa fondamentale sede concertativa.

Il presente disegno di legge interviene su tre versanti: quello della razionalizzazione del decentramento già attuato; quello della implementazione del decentramento in alcuni settori materiali; quello della definizione di procedimenti rivolti a garantire la flessibilità del sistema.



Consiglio Regionale della Campania

Sotto il primo profilo, la legge attribuisce alla piena titolarità degli Enti locali le funzioni finora conferite con formule non più attuali e sicuramente limitative della loro autonomia (sub-delega; delega). Ciò significa svincolare le amministrazioni locali dal rapporto di subordinazione con l'amministrazione regionale nell'esercizio delle funzioni in questione.

Per quanto concerne i singoli settori materiali, occorre innanzitutto segnalare che i contenuti del disegno di legge si pongono in linea di stretta continuità con le leggi approvate nella legislatura in corso, laddove in ambiti cruciali (ad esempio: rifiuti, dignità sociale, appalti pubblici) sono stati già definiti gli assetti del riparto di competenze, valorizzando il ruolo degli enti locali.

Al contempo si è tenuto conto delle principali proposte legislative che vanno nella stessa direzione. In questa prospettiva, si è voluto dunque evitare un conferimento "omnibus", preferendo intervenire su taluni specifici aspetti e riservando a leggi speciali la definizione dell'organizzazione del sistema delle competenze nei singoli settori, in modo da consentire un riparto adeguato al perseguimento delle politiche legislative settoriali. Insomma, un approccio ispirato a un sano senso di realismo, che non vuole ripetere errori già compiuti sia da leggi statali rimaste in gran parte inattuato, sia da leggi di altre Regioni che hanno subito la medesima sorte.



Consiglio Regionale della Campania

Si segnalano, ad ogni modo, i conferimenti nelle materie del Turismo e dell'Artigianato: nel primo risulta particolarmente valorizzato il ruolo delle Province, nel secondo quello dei Comuni.

Il terzo versante indicato rappresenta il cuore della proposta legislativa, perché dà vita ad un sistema dinamico, che si presta ad essere implementato, ma anche corretto, nell'ambito di processi politici i cui protagonisti sono gli enti locali, chiamati a rappresentare le istanze dell'amministrazione e delle comunità locali.

In questa chiave, da un lato sono stati concepiti meccanismi di ulteriore decentramento in via amministrativa, che si realizzano a seguito di intese tra Regione ed enti locali; dall'altro, è stato disciplinato - sempre nel rispetto della leale collaborazione - il procedimento per l'eventuale attrazione in sussidiarietà di funzioni decentrate, laddove sia necessario assicurarne l'esercizio unitario.

L'elasticità che viene così ad assumere il riparto consente di attuare anche i principi di adeguatezza e differenziazione, per ottenere un sistema di competenze proporzionato alla effettiva consistenza degli enti che ne sono destinatari.

Nell'ottica di un sistema razionale, adeguato alla realizzazione delle politiche legislative, è stato poi costruito un potere di direttiva della Giunta regionale, esercitabile solo all'esito di un processo inclusivo delle istanze degli enti locali, per la definizione di quei profili non frazionabili delle scelte politiche concernenti l'esercizio delle funzioni decentrate.



Consiglio Regionale della Campania

Nel rispetto degli ormai consolidati orientamenti della giurisprudenza costituzionale e, soprattutto, dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, è stata configurata la disciplina dell'esercizio dei poteri sostitutivi necessari a garantire l'efficienza del sistema regionale delle autonomie.

L'ulteriore profilo cui è stata dedicata attenzione è quello dei processi decisionali concernenti il trasferimento delle risorse umane e strumentali in favore degli enti destinatari delle funzioni. Anche in questo caso si è tenuto conto dell'esperienza maturata in occasione dei processi di decentramento, sia statali che di altre regioni, al fine di non incorrere in quelle situazioni di blocco decisionale che hanno di fatto vanificato le scelte compiute dal legislatore.

La proposta di legge rappresenta un punto qualificante di innovazione istituzionale e politica che per il PD va posto al centro dell'attività del Consiglio Regionale.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina il conferimento delle funzioni amministrative, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.
2. Nelle materie di competenza legislativa della Regione, sono attribuite ai comuni e alle province le funzioni loro conferite dalla presente legge e quelle ad essi già trasferite, delegate o subdelegate dalla legislazione statale e regionale vigente; tutte le altre funzioni, richiedendo un esercizio unitario a livello regionale, sono esercitate dalla regione Campania.
3. Il conferimento delle funzioni comporta il trasferimento agli enti locali delle risorse strumentali al loro esercizio, secondo le previsioni degli articoli da 7 a 10.
4. La Regione favorisce l'esercizio associato, da parte degli enti locali, delle funzioni conferite. A tal fine, in tutte le procedure regionali di erogazione agli enti locali di risorse finanziarie, ordinarie e speciali, sono individuati criteri di premialità in favore dei comuni che abbiano volontariamente realizzato forme strutturate e stabili di esercizio associato delle funzioni amministrative.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Programmazione

1. Ciascun ente esercita le funzioni amministrative con il metodo della programmazione generale e della pianificazione settoriale, lì dove necessarie, nel rispetto dei piani e programmi del livello di governo più ampio.
2. Gli enti locali partecipano alla formazione degli atti di programmazione e pianificazione di livello regionale attraverso il consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123 della Costituzione con le modalità fissate dallo statuto regionale e dalla legge della regione Campania.
3. La provincia, nell'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare, individua adeguate forme di partecipazione dei comuni alla propria attività di pianificazione e programmazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Direttive regionali

1. Nelle materie di competenza legislativa della Regione, la giunta regionale adotta, d'intesa con il consiglio delle autonomie locali, direttive vincolanti per gli enti locali nell'esercizio delle funzioni loro conferite.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia raggiunta, lo schema di direttiva è sottoposto al parere della commissione consiliare competente. La direttiva non può essere adottata in caso di parere negativo della commissione consiliare. Se quest'ultima non si pronuncia nel perentorio termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si ritiene acquisito in senso positivo.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Decentramento in via amministrativa

1. In attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nelle materie di competenza legislativa della Regione, la giunta regionale deroga all'articolazione legislativa delle funzioni, conferendo a comuni o province funzioni già attribuite per legge alla regione. Per gli stessi fini la giunta regionale può attribuire alla competenza dei comuni, anche in singoli ambiti del territorio, le funzioni attribuite dalla legge alle province.

2. Ai fini previsti dal comma 1, la Giunta, previa intesa con i singoli enti locali interessati ovvero, se la deroga ha portata generale, previa intesa con il consiglio delle autonomie locali, adotta una delibera nella quale, nel rispetto dei principi della materia desumibili dalla legislazione vigente e per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge, sono specificati: le ragioni che richiedono il conferimento delle funzioni agli enti locali interessati; le norme di legge derogate; i principi vincolanti cui devono attenersi gli atti di esercizio delle funzioni conferite.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative

1. In attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nelle materie di competenza legislativa della regione, la giunta regionale può derogare all'articolazione legislativa delle funzioni quando occorre assicurare uniformità di trattamento agli interessi infrazionabili che ne sono implicati, deliberando di attrarre nella competenza della regione le funzioni conferite dalla legge agli enti locali. Per gli stessi fini la giunta regionale può attribuire alla competenza delle province, anche in singoli ambiti del territorio, le funzioni attribuite dalla legge ai comuni.

2. Ai fini previsti dal comma 1, la giunta, previa intesa con i singoli enti locali interessati ovvero, se la deroga ha portata generale, previa intesa con il consiglio delle autonomie locali, adotta una delibera nella quale, nel rispetto dei principi della materia desumibili dalla legislazione vigente e per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge, sono specificati: le ragioni che richiedono l'esercizio unitario delle funzioni; il termine, se previsto, di durata della deroga; le norme di legge derogate; i principi vincolanti cui devono attenersi gli atti di esercizio delle funzioni attratte; gli uffici competenti ad adottare gli atti e i provvedimenti di esercizio delle funzioni attratte.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

Poteri sostitutivi

1. La Regione esercita le funzioni amministrative in sostituzione degli enti locali in caso di mancata adozione di atti obbligatori, ivi compresi quelli di pianificazione e programmazione previsti dalla legge, nonché di recepimento di obblighi comunitari.
2. In caso di accertato inadempimento, la giunta regionale, sentito l'ente locale interessato, lo diffida a provvedere entro un termine, non inferiore a trenta giorni dalla notifica dell'atto stesso.
3. Ove l'inadempimento persista, la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta, specificandone i poteri e la durata.
4. Nei casi eccezionali di assoluta e comprovata urgenza, la giunta regionale, sotto la sua responsabilità, provvede direttamente o a mezzo commissario ad acta, senza previa diffida, dandone immediata comunicazione al consiglio delle autonomie locali.
5. Gli oneri finanziari connessi alla nomina e alle attività compiute dal commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente.
6. Gli atti di giunta di cui al presente articolo sono comunicati tempestivamente al consiglio regionale e alla sezione regionale della corte dei conti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Trasferimento del personale

1. Il conferimento agli enti locali di funzioni amministrative comporta il trasferimento del personale addetto.
2. Il trasferimento del personale è disposto con decreto del Presidente della giunta, sentite le organizzazioni sindacali di comparto, previa deliberazione della giunta regionale, che determina i relativi contingenti.
3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la giunta regionale riduce in maniera corrispondente la propria dotazione organica. Gli enti locali, destinatari del personale, adeguano correlativamente le loro dotazioni organiche.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata. L'eventuale differenza rispetto al trattamento economico spettante al corrispondente personale degli enti locali rimane a carico della regione, quale assegno ad personam. Gli oneri finanziari relativi al trattamento economico del personale trasferito sono compresi negli stanziamenti di cui all'articolo 9.
5. In caso d'insufficiente disponibilità al trasferimento del personale, la giunta regionale attiva procedure di trasferimento, con avviso pubblico, relative a tutto il personale regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

Trasferimento di beni

1. Il trasferimento agli enti locali dei beni mobili di proprietà della Regione, strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative conferite avviene con decreto del Presidente della giunta regionale, sulla base di inventario approvato dalla giunta regionale.
2. I beni immobili di proprietà della regione, strumentali all'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, possono essere a questi ultimi concessi in uso mediante convenzione, stipulata dai competenti uffici regionali, previa specifica delibera di giunta che definisce anche le condizioni economiche minime e la durata massima del rapporto.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

Trasferimento delle risorse finanziarie

1. Nelle more dell'attuazione della disciplina di cui all'articolo 119 della Costituzione, è istituita nel bilancio regionale l'unità previsionale di base denominata "oneri per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali".
2. L'unità previsionale di base è alimentata dalle risorse trasferite dallo Stato alle regioni, ai sensi della legislazione vigente, e dalla somma definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, in maniera da assicurare adeguata copertura alle spese degli enti locali per l'esercizio delle funzioni ad essi conferite, ivi comprese quelle relative al personale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10

Modalità dei trasferimenti

1. Per i trasferimenti di cui agli articoli 7, 8 e 9 viene acquisito il parere del consiglio delle autonomie locali. Se il parere non è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la giunta regionale procede indipendentemente da esso.
2. Il trasferimento del personale e delle risorse finanziarie può avvenire, altresì, mediante accordi di programma con gli enti locali interessati conclusi in specifiche sessioni del consiglio delle autonomie locali.
3. Alla stipulazione dell'accordo ed alla sua attuazione provvede, per la Regione, il Presidente della giunta regionale, ovvero l'assessore da questi di volta in volta delegato.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO II
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CAPO I
AGRICOLTURA

Art. 11

Funzioni delle province

1. Spettano alle Province le seguenti funzioni:

a) il coordinamento su base provinciale del sistema informativo agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e dai programmi statistici regionali;

b) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi alimentari;

d) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;

e) il rilascio delle autorizzazioni per le attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

f) l'autorizzazione all'impianto di vivai ed alla produzione di semi, piante e parti di piante;

g) la verifica dei requisiti minimi di funzionamento e di garanzia dei centri di assistenza agricola, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

h) regolamentazione dei mercati.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12

Funzioni dei comuni

1. Spettano ai comuni:

- a) funzioni amministrative in materia di agriturismo;
- b) il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
- c) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso di carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura;
- d) la concessione per l'apertura di aziende florovivaistiche e per il commercio di piante, parti di piante e semi;
- e) le attività relative ai controlli e certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei vegetali e prodotti vegetali, avvalendosi delle strutture del servizio sanitario regionale.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO II
INDUSTRIA

Art. 13

Oggetto

1. Il presente capo disciplina l'articolazione delle funzioni amministrative in materia di industria, comprensive di qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati di beni e di merci anche immateriali, nonché all'erogazione e lo scambio di servizi finalizzati a tali attività, esercitata da imprese, in qualsiasi forma costituite, con le limitazioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14

Funzioni delle province

1. Spettano alle Province:

- a) le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, come stabilito dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- b) la individuazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale, secondo i criteri stabiliti dalla regione, sentiti gli enti locali interessati, ferma restando la competenza dei comuni per l'individuazione delle aree produttive di livello comunale;
- c) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, di concerto con i comuni in cui sono localizzate le imprese.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 15

Funzioni dei comuni

1. Spettano ai comuni:

- a) l'individuazione delle aree produttive di livello comunale;
- b) la realizzazione, l'ampliamento, la riqualificazione e la gestione dei servizi delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate;
- c) il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi delle norme contenute nel titolo II, capo IV, del decreto legislativo 112/1998;
- d) l'istituzione e la gestione, anche in forma associata, degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO III
RICERCA, PRODUZIONE, TRASPORTO
E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

Art. 16

Funzioni delle province

1. Spettano alle province le seguenti funzioni amministrative:
 - a) l'attuazione del piano energetico regionale;
 - b) il rilascio di autorizzazioni in materia di esercizio ed installazione di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;
 - c) il rilascio di autorizzazioni per l'installazione ed esercizio di impianti di gas combustibili;
 - d) le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole;
 - e) la formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 17

Funzioni dei comuni

1. Spettano ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

- a) adozione del piano comunale per le fonti rinnovabili;
- b) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e sull'uso razionale dell'energia.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO IV

FIERE E MERCATI

Art. 18

Funzioni delle province

1. Spettano alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti:
 - a) la localizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri merci;
 - b) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza alle piccole e medie imprese nel settore del commercio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 19

Funzioni dei comuni

1. Spettano ai Comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) la formulazione di proposte circa la localizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri merci;
- b) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;
- c) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento, nel rispetto della programmazione regionale, nonché la concessione dei relativi contributi;
- d) il servizio di assistenza tecnica agli operatori del settore.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO V

ARTIGIANATO

Art. 20

Funzioni delle province

1. Spettano alle Province:
 - a) le funzioni amministrative relative alla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane, nel rispetto delle modalità fissate dalla Regione, anche attraverso convenzioni con le camere di commercio, industria e artigianato;
 - b) il coordinamento e il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese artigiane, attraverso le camere di commercio;
 - c) l'erogazione dei contributi e delle agevolazioni previste dalla legge in favore delle imprese artigiane.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 21

Funzioni dei comuni

1. Spettano ai Comuni:

- a) la promozione, la qualificazione e la valorizzazione dei prodotti artigianali di esclusivo interesse locale;
- b) l'approntamento e la gestione, anche in forma associata, delle aree attrezzate al fine dell'insediamento di imprese artigiane, nel rispetto delle regole di pianificazione regionale;
- c) la localizzazione, la realizzazione e la qualificazione di insediamenti artigiani nonché il recupero di fabbricati produttivi.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO VI
TURISMO

Art. 22

Oggetto

1. Il presente capo disciplina il conferimento delle funzioni in materia di organizzazione turistica regionale, al fine di potenziarne il ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale del territorio regionale della Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 23

Funzioni delle province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:

- a) sostenere e coordinare i Comuni nell'esercizio delle loro attribuzioni;
- b) vigilanza sulla qualità dei servizi turistici offerti nel territorio provinciale ed esercizio dei relativi poteri ispettivi;
- c) collaborare alla predisposizione delle linee guida dello sviluppo turistico regionale;
- d) tenere gli elenchi e gli albi dei soggetti esercenti attività turistiche e delle associazioni pro loco;
- e) la definizione dei sistemi turistici locali e delle attività connesse alla promozione degli stessi mediante l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da incentivare;
- f) promuovere l'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione delle forme associative tra privati;
- g) la classificazione delle strutture ricettive;
- h) la raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 24

Funzioni dei comuni

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

- a) rilasciare le autorizzazioni all'esercizio di professioni turistiche;
- b) rilasciare le autorizzazioni all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo;
- c) individuare e realizzare gli interventi promozionali a livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
- d) la vigilanza e le altre funzioni correlate allo svolgimento di viaggi organizzati da sodalizi, gruppi sociali e comunità ai sensi delle disposizioni vigenti;
- e) accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO III
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE,
INQUINAMENTI

Capo I
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE

Art. 25

Funzioni delle province

1. Alle Province spetta:

- a) l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle procedure di verifica e di valutazione impatto ambientale (V.I.A.), per i progetti di cui all'allegato IV del decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- b) l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la valutazione d'incidenza, tranne nel caso in cui i siti ricadano, anche parzialmente, nelle aree naturali protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In tal caso, la valutazione d'incidenza è di competenza dell'ente gestore dell'area protetta interessata;
- c) la predisposizione dei piani di risanamento delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale;
- d) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione ed osservazione delle zone costiere.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO II

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 26

Funzioni delle province

1. Spettano alla Provincia le seguenti funzioni:
 - a) la tenuta ed l'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
 - b) la predisposizione per il proprio ambito territoriale, delle valutazioni ambientali di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27.6.2001 ed alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16;
 - c) l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dal decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
 - e) le attività amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera per impianti industriali a ridotto inquinamento atmosferico, ed il rilascio delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia con potenza termica minore di 300 MW, nell'ambito delle linee d'indirizzo e coordinamento previste dai piani energetici regionali e sulla scorta dei modelli semplificati disposti dalla regione, prevedendo un contributo per spese di istruttoria;
 - f) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), della presente legge;
 - g) il rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti termici con le modalità e procedure di cui al decreto Presidente Repubblica. 21 dicembre 1999, n. 551;
 - h) la raccolta ed il coordinamento delle proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione ambientale, propria e della Regione;
 - i) l'adozione, nell'ambito di criteri definiti dalla Regione, di piani pluriennali per assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria ambiente fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 27

Funzioni dei comuni

1. Spettano ai comuni le seguenti funzioni:

- a) formulare proposte ai fini della programmazione ambientale provinciale e regionale.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO III

INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 28

Funzioni delle province

1. Spettano alle Province le seguenti funzioni:
 - a) la tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissioni;
 - b) il controllo e la vigilanza, di cui all'articolo 14, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447 utilizzando le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
 - c) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni;
 - d) l'approvazione dei piani di risanamento comunali e verifica della loro attuazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 29

Funzioni dei comuni

1. Spettano ai Comuni le seguenti funzioni:
 - a) l'adozione di azioni di contenimento del rumore nel territorio comunale;
 - b) l'elaborazione, nell'ambito di criteri fissati dalla Regione, della classificazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e/o per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 legge citata, coordinati con gli strumenti urbanistici comunali;
 - c) l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti;
 - d) la predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO IV
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Art. 30

Funzioni delle province

1. Spettano alle Province le seguenti funzioni :

a) le autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV e le relative varianti.

2. Qualora gli impianti interessino il territorio di due o più Province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre Province.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 31

Funzioni dei comuni

1. Spettano in ogni caso ai Comuni le seguenti funzioni:
 - a) i provvedimenti relativi alla installazione o modifica di impianti di telecomunicazioni con frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz;
 - b) l'adozione del piano di organizzazione del sistema di telecomunicazioni, che integra la pianificazione territoriale al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione;
 - c) il controllo e la vigilanza sui suddetti impianti.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO V

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Art. 32

Funzioni delle province

1. Spettano alle Province:

- a) la partecipazione alle attività della Regione, finalizzate all'approvazione dei piani di emergenza esterna di cui all'articolo 20, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- b) la diffusione presso la popolazione interessata delle informazioni inerenti i piani di emergenza esterna;
- c) l'attuazione in ambito provinciale degli interventi facenti parte della programmazione predisposta dalla Regione;
- d) l'individuazione, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale, con il concorso dei comuni interessati, delle aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 344, acquisendo, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto Ministeriale 9 maggio 2001.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 33

Funzioni dei comuni

1. Spettano ai Comuni:

- a) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante;
- b) gli interventi sotto il profilo urbanistico, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante;
- c) l'attuazione, in collaborazione con la provincia, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO VI

PARCHI, RISERVE NATURALI E PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA

Art. 34

Funzioni delle province

1. Spetta alle Province:

- a) la gestione delle riserve naturali, salvo il caso in cui ricadano all'interno od in zone limitrofe al territorio delle aree protette, di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33;
- b) l'individuazione di parchi sovracomunali, sulla base delle proposte dei comuni interessati;
- c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato, che operano nel campo della protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- d) l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale;
- e) l'individuazione, nel piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.), dei corridoi biologici e delle aree di collegamento ecologico funzionali alla rete ecologica regionale (R.E.R.);
- f) l'elaborazione della carta delle biodiversità vegetali, animali ed ittiche e dei piani di restauro della rete verde;
- g) le limitazioni all'attività venatoria o di pesca, derivanti dalla necessità di tutelare le aree di collegamento ecologico funzionale, nell'ambito dei piani faunistico-venatori, di cui alla legge regionale 10 aprile 1996, n. 8;
- h) l'erogazione di contributi ai comuni per la messa a dimora di un albero per ogni neonato e/o minore adottato, ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 14, nonché per il restauro della rete verde di aree non coltivate non comprese in quelle delle comunità montane.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

Norma transitoria

1. Fino alla istituzione del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'art. 123, comma 4 della Costituzione, i compiti ad esso assegnati dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza Permanente Regione/autonomie Locali della Campania, di cui alla legge regionale n. 26 del 28 novembre 1996.